

## **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ENTE LOCALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI**

### **PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 12 della legge n. 517 del 4 agosto 1977 gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e che gli enti locali competenti hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei Consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale;
- che, ai sensi l'articolo 1 del D.P.R. 10-10-1996 n. 567 "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche" le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli studenti in coerenza con le finalità formative istituzionali;
- che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, del Regolamento sopra citato, tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola. In particolare sono da considerarsi attività scolastiche a tutti gli effetti (ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore) i tirocini, i corsi post-diploma, le attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e pre-agonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al regolamento citato;
- che, ai sensi dell'articolo 3 del predetto Regolamento, le Istituzioni scolastiche possono favorire tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio, anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni. Le collaborazioni con le associazioni culturali e di volontariato, che possono comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, possono riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare;
- che l'articolo 5 del Regolamento in argomento individua nelle convenzioni lo strumento per l'attuazione formale delle iniziative non gestite direttamente delle Istituzioni scolastiche. Tali convenzioni devono prevedere esplicitamente: la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; l'eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4;
- che l'articolo 50 del D.M. 1-2-2001 n. 44 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", prevede che l'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi, con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e

formativi. Con la attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;

- che il Consiglio Scolastico Provinciale di Udine, nelle sedute del 31 luglio 1979 e 10 dicembre 1996, ha dettato i criteri ai quali è necessario attenersi nel concedere i locali scolastici, le palestre e gli impianti sportivi;
- che in relazione a quanto sopra, si rende opportuno procedere ad una regolamentazione delle modalità di utilizzo dei locali scolastici gestiti dall'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (ivi comprese le aule di studio, i laboratori, le aule attrezzate, le sale riunioni, le stanze, ecc.) anche in previsione delle richieste che potranno essere avanzate da enti ed associazioni o privati in ordine alla disponibilità degli stessi;

## QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

L'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale (d'ora in avanti UTI) rappresentata da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente \_\_\_\_\_ e domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_

E

“ \_\_\_\_\_ ” di \_\_\_\_\_ nella persona del Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_, legale rappresentante, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica a \_\_\_\_\_

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione**

La presente convenzione disciplina le modalità ed i criteri di utilizzo dei locali scolastici nel caso di:

- 1) attività organizzate dalle Istituzioni scolastiche;
- 2) iniziative non organizzate dalle Istituzioni scolastiche ma favorite dalle stesse;
- 3) altre iniziative o attività;

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

### **Art. 2 Attività organizzate dalle Istituzioni scolastiche**

Tutte le attività organizzate dalle Istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti i tirocini, i corsi post diploma, le attività extra curriculari culturali, di sport, agonistiche e pre-agonistiche e, comunque, tutte le attività svolte ed organizzate dall'Istituzione scolastica in base al regolamento approvato con DPR. 10 ottobre 1996 n. 567.

Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma precedente, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, compatibilmente con le necessità di manutenzione dell'edificio, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) le iniziative non possono portare ad un aggravio di spesa per l'UTI ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al costo dei locali, al riscaldamento e alle

utenze di acqua, energia elettrica e gas e telefono) se non precedentemente concordate con l'Amministrazione stessa;

- 2) l'UTI deve preventivamente essere informata delle singole iniziative che l'istituzione scolastica intende realizzare e delle eventuali collaborazioni o partenariati anche se tali iniziative non comportano aggravio di spesa;
- 3) l'organizzazione della singola iniziativa compete all'Istituzione scolastica, che deve anche provvedere alla pulizia e custodia dell'edificio e della sua attrezzatura;
- 4) la responsabilità sulla sicurezza così come l'adozione e l'attuazione dei relativi piani di emergenza compete all'Istituzione scolastica;
- 5) nel dare informazione di cui al punto 2) l'Istituzione scolastica deve far espressa dichiarazione che l'iniziativa o l'attività è organizzata sulla base di progetti educativi nel rispetto del DPR 10 ottobre 1996 n. 567.

### **Art. 3 Iniziative non organizzate dall'Istituzione scolastica ma favorite dalla stessa.**

Le Istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio.

A tal fine l'Istituzione scolastica in sede di programmazione delle iniziative di cui sopra verifica con i competenti uffici dell'UTI la compatibilità con il calendario delle manutenzioni da attuare negli edifici scolastici. Successivamente comunica all'UTI la volontà di utilizzare locali scolastici anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio d'istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale.

Nella comunicazione l'Istituto scolastico deve:

- 1) identificare l'organizzatore dell'iniziativa ed il responsabile della sicurezza e del pronto soccorso sanitario;
- 2) individuare e descrivere l'iniziativa;
- 3) determinare il termine iniziale e finale dell'uso dei locali;
- 4) prevedere le principali modalità ed i vincoli d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche;
- 5) precisare che la responsabilità dell'ordinaria gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sull'organizzatore dell'iniziativa senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola;
- 6) prevedere un'adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a cose e persone correlati allo svolgimento dell'iniziativa;
- 7) disporre il pagamento del canone d'uso omnicomprensivo delle spese di gestione stabilito dall'UTI;
- 8) riportare gli accordi tra l'Istituzione scolastica e l'organizzatore dell'iniziativa in ordine alla pulizia e alla custodia dei locali scolastici, compresi i beni materiali.

L'Istituzione scolastica, in qualità di custode dei beni assegnati, risponde in solido con l'organizzatore dell'iniziativa di eventuali danni cagionati a persone o cose correlate all'iniziativa stessa.

E' compito dell'Istituzione scolastica comunicare tempestivamente all'UTI eventuali danni correlati alla realizzazione dell'iniziativa.

### **Art. 4 Altre iniziative o attività**

L'UTI concede l'utilizzazione dei locali scolastici, ivi comprese la palestre e le sale riunioni, anche eventualmente in orario scolastico, per lo svolgimento delle iniziative o delle attività che realizzano la funzione della scuola quale centro di promozione culturale, sociale e civile e che non rientrano nelle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nel rispetto della normativa vigente, dei criteri dettati dal Consiglio scolastico provinciale e previo nulla osta dell'Istituzione scolastica.

Il nulla osta è volto ad accertare che l'attività o l'iniziativa di cui al comma precedente non interferisca con le attività proprie della istituzione scolastica o che l'istituzione scolastica stessa intende favorire.

La concessione a terzi dei locali scolastici é subordinata all'adozione di un accordo tra organizzatore dell'iniziativa e l'Istituto scolastico sull'apertura, chiusura, pulizia e custodia dei locali ed al versamento dell'eventuale rimborso stabilito dall'Istituto scolastico (deposito cauzionale, rimborso spese ecc.) oltre al versamento del canone di concessione all'UTI.

La concessione, da trasmettersi in copia all'istituto scolastico, deve:

- 1) identificare l'organizzatore dell'iniziativa ed il responsabile della sicurezza e del pronto soccorso sanitario;
- 2) individuare e descrivere l'iniziativa;
- 3) determinare il termine iniziale e finale dell'uso dei locali;
- 4) prevedere le principali modalità ed i vincoli d'uso dei locali e delle relative attrezzature;
- 5) dettare le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; in particolare la responsabilità dell'ordinaria gestione delle attività e della relativa vigilanza deve ricadere sull'organizzatore dell'iniziativa senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento del personale dell'UTI, dell'autorità scolastica e del personale della scuola;
- 6) prevedere un'adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a cose e persone correlati allo svolgimento dell'iniziativa;
- 7) riportare gli accordi in ordine alla pulizia e custodia dell'edificio scolastico e delle sue attrezzature.

Nel caso di utilizzo dei locali scolastici da parte dell'UTI deve essere trasmessa all'Istituto scolastico un' apposita comunicazione atta ad individuare:

- 1) l'organizzatore dell'iniziativa ed il responsabile della sicurezza e del pronto soccorso sanitario;
- 2) l'oggetto e le finalità dell'iniziativa;
- 3) il termine iniziale e finale dell'uso dei locali
- 4) le principali modalità ed i vincoli d'uso dei locali e delle attrezzature;
- 5) le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; in particolare la responsabilità dell'ordinaria gestione delle attività e della relativa vigilanza deve ricadere sull'organizzatore dell'iniziativa senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola;
- 6) la copertura assicurativa per gli eventuali danni a cose e persone correlati allo svolgimento dell'iniziativa;
- 7) gli accordi in ordine alla pulizia e custodia dell'edificio scolastico e delle sue attrezzature.

#### **Art. 5 Disposizioni finali**

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e può essere modificata a semplice richiesta di una delle parti.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 parte II della tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Per l'UTI del Friuli Centrale \_\_\_\_\_

Per l'Istituzione scolastica \_\_\_\_\_

 19/09/2017

IL PRESIDENTE  


IL SEGRETARIO GENERALE  
